

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

8.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche lungo la Marra di Prima Porta e i suoi affluenti (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica) (1420)	40	dal terremoto dell'agosto 1962 e per il completo rilascio dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nelle zone dell'Alta Irpinia colpite dai terremoti del luglio e ottobre del 1930 (653);
PRESIDENTE	40, 41	ZARRO: Interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (1061);
CASTOLDI	41	Senatori TANGA ed altri: Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (Approvata dal Senato) (1522)
ERMELLI CUPELLI	41	PRESIDENTE
FORNASARI	41	BOTTA
Votazione segreta:		CIUFFINI
PRESIDENTE	41	CONTE
Proposte di legge (Discussione, stralcio e approvazione):		ERMELLI CUPELLI
ADAMO ed altri: Ulteriori norme e provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite		FORNASARI
		GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
		GUARRA
		MATARRESE

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

	PAG.
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	57
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel viterbese del febbraio 1971 (Approvato dal Senato della Repubblica) (1523)	55
PRESIDENTE	55, 56
CIUFFINI	56
ERMELLI CUPELLI	56
ROCELLI	56
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	57

La seduta comincia alle 15,30.

ERMELLI CUPELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche lungo la Marrana di Prima Porta e suoi affluenti (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche lungo la Marrana di Prima Porta e suoi affluenti », già approvato dall'VIII Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato nella seduta del 13 febbraio 1980.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente, dopo le repliche del relatore e del Governo, il seguito della discussione del disegno di legge era stato rinviato in attesa dell'acquisizione del parere della I Commissione affari costitu-

zionali. Tale parere ci è pervenuto ed è favorevole.

Passiamo agli articoli nel testo del Senato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle sottoindicate:

1) arginature longitudinali lungo il fosso della Torraccia dall'altezza della strada per Sacrofano alla confluenza nella Marrana di Prima Porta (per una lunghezza complessiva di metri 900 in destra e metri 1.050 in sinistra);

2) arginature longitudinali lungo il fosso di Monte Oliviero, in destra, da metri 500 circa a monte della confluenza dei fossi Pertusa e Fontanile fino alla confluenza della Marrana di Prima Porta (sviluppo metri 1.530) ed in sinistra dalla strada per la Giustiniana alla confluenza della stessa Marrana di Prima Porta (sviluppo metri 1.270);

3) arginature longitudinali lungo la Marrana di Prima Porta dalla confluenza dei fossi Torraccia e Monte Oliviero (a monte) fino alla Flaminia Nuova (sviluppo complessivo metri 620 in destra e metri 650 in sinistra);

4) argine di rigurgito delle piene del fiume Tevere dalla via Flaminia Nuova all'altezza del ponte ANAS sulla Marrana lungo la strada provinciale Tiberina per metri 400;

5) rivestimento dell'alvo dei suddetti corsi d'acqua e delle relative scarpate arginali con mantellate saturate di mastice bituminoso colabile a caldo;

6) fosso di guardia lungo l'argine sinistro del fosso della Torraccia (per metri 1.050) con l'immissione nell'impianto idrovoro n. 2;

7) canale delle acque alte di destra dalla località Monte San Michele all'idro-

vora n. 3 di via Frassineto (sviluppo metri 1.910);

8) canale centrale delle acque alte, dall'abitato alto di via Valle Muricana sino a monte delle arginature del fosso della Torraccia (sviluppo metri 910);

9) canale delle acque alte di sinistra (coperto), dalla via Tiberina all'idrovora numero 1 (sviluppo metri 600);

10) impianto idrovoro n. 1 in sinistra della Marrana di Prima Porta per la raccolta e il sollevamento delle acque dal canale delle acque alte di sinistra e immissione delle stesse nel corso d'acqua;

11) impianto idrovoro n. 2 in sinistra della Marrana di Prima Porta, per la raccolta e il sollevamento delle acque dal fosso di guardia di cui al n. 6) ed immissione delle stesse nella Marrana medesima;

12) impianto idrovoro n. 3 di via Frassineto, in destra della Marrana di Prima Porta, per la raccolta e il sollevamento delle acque dal canale delle acque alte di destra ed immissione delle stesse nella Marrana medesima.

(È approvato).

ART. 2.

I perimetri dei comprensori dei beni i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nell'annessa corografia, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge.

(È approvato).

FORNASARI. Il gruppo democristiano è favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

ERMELLI CUPELLI. Anche il gruppo repubblicano è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CASTOLDI. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge, così come esso è stato presentato. Tuttavia, il nostro assenso non significa accettazione alcuna, da parte nostra, delle opere idrauliche di seconda categoria, come previsto dal decreto-legge decaduto alla Camera e ripresentato al Senato, in ordine all'articolo 89 del decreto presidenziale n. 616, tuttora in vigore.

PRESIDENTE. Siamo sul piano della legalità, nel senso che in questo momento è in vigore il decreto-legge che classifica in un certo modo le opere idrauliche. La situazione successiva sarà discussa quando verrà trattata, in questa sede, la convenzione relativa.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche lungo la Marrana di Prima Porta e suoi affluenti » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1420):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Ambrogio, Bettini, Bonetti, Mattinzoli Piera, Borri, Botta, Castoldi, Ciuffini, Corradi Nadia, Ebner, Ermelli Cupelli, Facchini, Fornasari, Forte, Guarra, Matarrese, Padula, Porcellana, Patria, Rocelli, Sullo, Susi, Tancredi, Tozzetti.

La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16.

Discussione delle proposte di legge: Adamo ed altri: Ulteriori norme e provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e per il completo rilascio dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nella zona dell'Alta Irpinia colpita dai terremoti del luglio e ottobre del 1930 (653); Zarro: Interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (1061); Tanga ed altri: Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (approvata dal Senato) (1522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Adamo, Conte Antonio, Alinovi, De Caro, Ciuffini, Castoldi, Peggio, Geremicca, Alborghetti, Bellocchio e Bonetti Mattinzoli. **Piera:** « Ulteriori norme e provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e per il completo rilascio dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nella zona dell'Alta Irpinia colpita dai terremoti del luglio e ottobre del 1930 »; di iniziativa del deputato **Zarro:** « Interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »; e di iniziativa dei senatori **Tanga, De Vito, Anderlini, Parrino, Pinto, Jannelli, Mancino, Ricci, Patriarca, Segreto, Fermariello e Mola:** « Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 marzo 1980.

Nella mia qualità di relatore desidero, innanzitutto, informare la Commissione che questa mattina, in deroga a quanto disposto dal Regolamento, la Camera ha

deliberato l'assegnazione in sede legislativa delle tre proposte ora all'ordine del giorno; questo, a causa dell'urgenza con la quale è necessario approvare i provvedimenti, affinché diventino legge dello Stato, in vista della imminente apertura della crisi di Governo.

Desidero ancora ricordare che la Camera ha deliberato di assegnare alla Commissione bilancio il provvedimento di maggiore rilevanza elaborato per la soluzione dei problemi dei terremotati; intendo riferirmi alla proposta di legge riguardante le Marche, l'Umbria ed il Lazio. Una tale decisione è scaturita dalla considerazione che, trattandosi in tale proposta di legge di argomenti che inerivano ad interessi di diverse Commissioni, la V Commissione bilancio era la più idonea a rappresentare la sintesi degli stessi. Non bisogna, però, dimenticare che è la prima volta che un provvedimento di questo tipo viene assegnato alla Commissione bilancio: noi potremmo creare un problema di competenza, tuttavia, ciò facendo, ci assumiamo una grande responsabilità dal momento che otterremmo soltanto l'effetto di ritardare ulteriormente l'approvazione dei provvedimenti al nostro esame, per i quali — per inciso — proporrò, sempre nella mia qualità di relatore, di assumere quale testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge Tanga ed altri, in quanto già approvata dal Senato.

Pertanto, ribadendo che per il futuro non saremo disposti ad accettare che provvedimenti per noi tanto importanti vengano assegnati alla V Commissione bilancio in sede legislativa, ritengo più opportuno in questo momento non sollevare conflitto di competenza.

Così com'è possibile evincere dalla lettura dell'ordine del giorno, a noi sono stati assegnati tre provvedimenti riguardanti l'Irpinia ed il Sarnio, nonché un altro, non in discussione abbinata, riguardanti l'Irpinia ed il Sannio, nonché un provvedimento relativi alle zone terremotate sono stati affrontati nello stesso momento e sono stati preceduti da un'unica relazione la quale, pertanto, faceva riferimento anche al provvedimento riguardan-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

te le Marche, l'Umbria ed il Lazio. Al fine di evitare che i provvedimenti non vengano approvati e che, quindi, non venga data sollecita risposta alla difficile situazione in cui versano le popolazioni interessate, ritengo che sarebbe opportuno procedere, con il consenso dei gruppi, alla approvazione del provvedimento pervenuto dal Senato, usufruendo dello strumento dello stralcio per il titolo secondo della proposta Adamo ed altri che non risulterebbe assorbito, contrariamente al primo, dalla proposta di legge Tanga ed altri, rinviandone, così la discussione ad altra seduta.

GUARRA. Dico subito che non voglio armarmi di tanta « carica pelosa » nei confronti delle esigenze delle popolazioni terremotate affinché non soffrano per altri due o tre mesi, visto che si trovano nella situazione attuale già da tanti anni. Non posso, infatti, nascondere e nascondermi il fatto che questi provvedimenti non rappresentano altro che la possibilità di accontentare alcune persone poco tempo prima delle elezioni regionali.

Desidero, ancora in premessa, cogliere l'occasione — fuori da qualsiasi speculazione politica — per esprimere un pensiero commosso al collega Adamo, primo firmatario della proposta di legge n. 653, la cui scomparsa ci ha sconvolti lasciandoci non poco amaro in bocca. Egli, inoltre, al fine di approfondire con cura l'argomento, si era fatto carico di promuovere un'audizione dei sindaci dei comuni colpiti, tant'è che si era arrivati ad ascoltare quelli delle province di Avellino e di Foggia. Pertanto, alla luce della necessità di approfondimento già prospettata, non credo che ci si debba far scrupoli per un rinvio della soluzione dei problemi oggi dinanzi a noi sino alla conclusione della crisi di Governo. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che dai provvedimenti al nostro esame vengono esclusi i comuni terremotati della provincia di Foggia: fatto, questo, certamente non accettabile e per la soluzione del quale non guasterebbe lo avere a disposizione ancora qualche mese per riflettere.

Non dobbiamo dimenticare neppure che questi provvedimenti, una volta divenuti legge dello Stato, non troveranno facile attuazione da parte delle regioni — e lei, signor Presidente, che è stato ministro per le regioni sa bene come vadano le cose — per cui un breve rinvio non credo pregiudichi nulla; d'altra parte non si sa quanto tempo occorrerà per risolvere la crisi ma questa non riguarda congiuntamente il Presidente del Consiglio, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica, ma soltanto il primo. Alla luce di queste considerazioni, propongo che venga seguita la procedura stabilita, cioè che si tengano le audizioni dei sindaci, che vengano fatti gli opportuni approfondimenti e che solo successivamente si giunga alla discussione e all'approvazione dei provvedimenti.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore desidero precisare la proposta da me fatta in ordine al sistema di lavoro da seguire: noi dovremmo oggi giungere all'approvazione della proposta di legge Tanga ed altri, già approvata dal Senato, assumendo l'attuale testo base per la discussione degli articoli e stralciare il titolo secondo della proposta Adamo ed altri che riguarda il terremoto degli anni '30 e che comporta alcuni problemi di copertura.

Come dicevo, l'arma dello stralcio ci consentirebbe di accludere nel corso del futuro esame della parte stralciata altri problemi che eventualmente emergessero nel frattempo. Il pericolo derivante da un rinvio dell'esame o comunque dall'adozione di una diversa procedura di esame sarebbe quello di vedere approvato prima di quelli da noi in discussione, il provvedimento relativo alle Marche, Umbria e Lazio, da parte della Commissione bilancio la quale potrebbe procedere subito a tale adempimento non essendo vincolante il nostro parere per essa. Inoltre allo ordine del giorno noi abbiamo anche il provvedimento riguardante il viterbese — e non so, onorevole Guarra, se la sua posizione su di esso sia analoga a quella prospettata per gli altri — che se ap-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

provato andrebbe ad aggiungersi a quello già citato per le Marche, l'Umbria ed il Lazio, per cui le uniche popolazioni ad essere escluse dai benefici derivanti da queste leggi sarebbero quelle dell'Irpinia e del Sannio: cosa, questa, che credo nessuno ritenga giusta.

Pur avendo anch'io dei rilievi da muovere nei confronti della proposta pervenuta dal Senato, non ritengo neppure che sia il caso di proporre ad essa degli emendamenti: per cui mi permetto di insistere sulla mia proposta. Credo che l'onorevole Adamo, se fosse fra noi, accetterebbe una linea di questo genere. Ricordo, inoltre, che poiché siamo in sede legislativa, una proposta di rinvio deve essere avanzata nei termini dovuti e votata dalla Commissione.

GUARRA. Io continuo a ritenere che l'esame dei provvedimenti in discussione sia dovuto soltanto a motivi di carattere elettorale e che la loro approvazione, quindi, sarebbe più un danno che un beneficio per le popolazioni interessate. Propongo, pertanto, un rinvio della discussione ad altra seduta in modo che si possano ascoltare i sindaci delle zone interessate, così come avevamo in precedenza richiesto.

CIUFFINI. C'è una cosa da precisare e, cioè, che la proposta di legge Adamo ed altri non è stata certo presentata in previsione di un appuntamento elettorale e, conseguentemente, se dovessimo accettare l'invito del presidente, non potremmo essere sospettati di volerla approvare per motivi ai quali lei ha fatto riferimento, onorevole Guarra. Quello che dovremmo vederci, invece, è se sia possibile disaggregare la proposta di legge Adamo in due parti, esaminando quella identica alla proposta di legge Tanga in modo che il provvedimento approvato risulti comprensivo di entrambe. Dico questo, perché non credo che renderemo un buon servizio all'onorevole Adamo se lo dimenticassimo proprio in un momento in cui il Parlamento approva un provvedimento sul quale egli presentò una sua propo-

sta di legge. Naturalmente, la parte stralciata della proposta di legge Adamo resterebbe viva e potrebbe essere successivamente approvata.

Ciò premesso, resta comunque da stabilire, se, in sostanza, l'eventuale ritardo di un mese nell'approvazione di questi provvedimenti non sia preferibile al voler concludere, frettolosamente, un *iter* che lei stesso, signor Presidente, reputa non del tutto soddisfacente. Inoltre, il fatto di avere due provvedimenti, l'uno approvato nel mese di marzo e l'altro nel mese di aprile, metterebbe le popolazioni del Sannio di fronte a complicazioni che è facile prevedere. Ecco, quindi, che pur non aderendo alla proposta dell'onorevole Guarra, desidero prospettare la possibilità che vi sia una pausa di riflessione su questi due elementi: una legge approvata subito, ma imperfetta, ed una legge approvata tra un mese, ma senz'altro migliore. Non so se il modo migliore per rendere omaggio alla memoria dell'onorevole Adamo sia quello di esaminare ed approfondire una parte della sua legge anziché tutta.

PRESIDENTE. Insisto nel dire che sarebbe opportuno dare una sollecita risposta ai gravi problemi delle popolazioni interessate a questi provvedimenti. Da altra parte, l'atteggiamento dell'onorevole Guarra è perfettamente coerente al voto che, al Senato, il suo gruppo ha espresso sulla proposta di legge Tanga ed altri.

GUARRA. La mia proposta di rinvio della discussione non è legata al voto che il mio gruppo ha espresso al Senato.

PRESIDENTE. Ritengo accettabile la proposta dell'onorevole Ciuffini, quella cioè dello stralcio, nel senso, cioè, di procedere all'approvazione della proposta di legge n. 1522 con assorbimento del titolo I della proposta Adamo e della proposta Zarro.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero intervenire, brevemente, per fugare alcune false impres-

sioni. Innanzitutto, va precisato che il testo della proposta di legge Tanga, così come arrivato all'esame della nostra Commissione, non è più quello originario dal momento che il Senato lo ha completamente modificato. Il senatore Tanga in parallelo a quanto avveniva qui alla Commissione della Camera, fece pressioni sul Governo in merito alla situazione dell'Irpinia, e ad un certo punto, la Commissione lavori pubblici del Senato si trovò a discutere del provvedimento riguardante le zone terremotate dell'Umbria, del Lazio e delle Marche, con un testo che demandava alle regioni l'attuazione della legge stabilendo, altresì, le somme da devolvere a loro favore. Vennero pressioni al Governo affinché chiarisse quale fosse la sua proposta per le zone della Irpinia. Il Governo ebbe difficoltà a delinearla. Quando nell'ambito della stessa Commissione lavori pubblici del Senato si delineò la possibilità di adottare per l'Irpinia lo stesso criterio adottato per le regioni Umbria, Marche e Lazio, il Governo demandò al relatore l'incarico di redigere, pari pari, un identico testo con l'unica differenza dello stanziamento. Poiché il Senato, in quel momento, aveva in discussione la legge finanziaria, fu inserito uno stanziamento di 30 miliardi per lo anno 1980 e ciò fece sì che da proposta di legge Tanga potesse percorrere un *iter* molto più rapido. Nello stesso giorno il Senato poté approvare i provvedimenti a favore di Tuscania e di Viterbo, nonché quello dell'Irpinia, in un testo di egual carattere legislativo. Ritengo evidente che con il termine perentorio degli otto mesi alla regione Campania si sia voluta scegliere una determinata strada. Comunque sono dell'avviso che le forze politiche regionali potranno esercitare tutte le pressioni necessarie per riuscire a mandare in porto il provvedimento in questione.

Prego quindi gli onorevoli Guarra e Ciuffini di consentire l'approvazione della proposta di legge nel testo che ci perviene dal Senato. Con questa procedura si potrebbe tenere in vita la seconda parte della proposta che era stata presentata dal collega Adamo e permettere, nello

setsso tempo, alle popolazioni interessate di poter usufruire degli interventi per la ricostruzione ed il riassetto delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

FORNASARI. Esprimo parere contrario al rinvio della discussione ad altra seduta, data l'urgenza dell'approvazione della proposta di legge Tanga.

ERMELLI CUPELLI. Anche io sono contrario al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. A sostegno della tesi dell'approvazione della proposta in questione, desidero dare lettura della seguente lettera inviata il 4 settembre 1979 dal ministro Nicolazzi, dalla quale risulta che la nostra Commissione si è occupata del problema sempre in termini positivi:

« Caro Presidente,

accogliendo volentieri l'invito rivolto il 2 agosto dai colleghi della Commissione al mio predecessore, in sede di discussione sulla relazione presentata il 30 ultimo scorso e illustrativa dello stato di attuazione di vari provvedimenti legislativi, ti invio una relazione concernente le providenze legislative disposte in favore soprattutto della Irpinia e del Beneventano, in seguito ad eventi calamitosi.

Per quanto attiene la richiesta prospettata dall'onorevole Adamo sulla necessità di un rifinanziamento della legge n. 183 del 26 maggio 1975, che ha autorizzato, come è noto, una ulteriore spesa di 50 miliardi a favore delle zone dell'Irpinia e del Sannio, ti faccio presente che nel 1978 venne predisposto un apposito disegno di legge per un ulteriore stanziamento di 9 miliardi per il completamento delle opere in corso e di 45 miliardi per la concessione di contributi nella ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati.

Il Ministro del tesoro, in sede di esame del provvedimento, ebbe a rilevare che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la competenza dello Stato è limitata ai soli interventi straordinari per opere di soccorso relative a calamità di estensione ed entità particolarmente gravi, e che pertanto, e-

ventuali, ulteriori conferimenti di fondi da parte dello Stato non potevano che considerarsi quali contributi speciali *ad adiuvandum* concessi alla Regioni, la cui autorizzazione di spesa, di conseguenza, andava iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per la successiva erogazione dei contributi medesimi alle Regioni interessate.

In tal senso manifestava avviso contrario all'ulteriore corso del provvedimento, in considerazione anche della impossibilità di reperire i necessari mezzi finanziari.

In relazione, peraltro, alla evidente necessità di provvedere, comunque, ad una nuova autorizzazione di spesa, con l'articolo 120 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è stato disposta la concessione di un contributo speciale di 10 miliardi alla Regione Campania per l'attuazione di interventi organici intersettoriali, comprendendo interesse, infrastrutture, edilizia abitativa e risanamento dei rioni.

Mi è gradita l'occasione per inviarti i migliori saluti».

GUARRA. Ritiro la richiesta di un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Poiché siamo in attesa che la V Commissione bilancio esprima il parere, propongo una breve sospensione della seduta.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Ia seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il parere della V Commissione bilancio, favorevole ai provvedimenti in disprevisti dal Senato.

Nella mia qualità di relatore, non mi dilungherò molto nell'illustrare la genesi dei tre provvedimenti in discussione.

Posso innanzitutto dire che il testo inizialmente proposto da alcuni senatori appartenenti a vari gruppi (democristiano, sinistra indipendente, socialista, comu-

nista, repubblicano, socialdemocratico) e avente come primo firmatario il presidente della Commissione lavori pubblici, comunicazioni, del Senato, è stato notevolmente rimaneggiato in conseguenza dell'approvazione del provvedimento concernente la ricostruzione delle zone terremotate delle regioni Umbria, Marche e Lazio che formeranno oggetto, da qui a poco, di un nostro parere alla Commissione bilancio.

Il punto di vista che è prevalso presso l'altro ramo del Parlamento è stato quello di concedere la massima importanza all'azione legislativa regionale. In seguito a ciò, alle tre regioni poc'anzi ricordate e alla Campania (in ordine allo evento sismico del 1962) è stata attribuita in materia una delega più ampia rispetto a quella conferita dal decreto presidenziale n. 616 consentendo soprattutto alle regioni stesse di pianificare relativamente a tutte le leggi regionali.

La relazione del senatore Santonastaso, tra l'altro, osserva che « Le regioni, tenendo conto delle istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, definiscono con proprie leggi le direttrici per l'opera di risanamento e di ricostruzione, i criteri per armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici nei comuni colpiti, le modalità per l'immediata esecuzione di interventi indilazionabili ».

Ora, il provvedimento relativo alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio, prevede l'esercizio di poteri sostituiti, da parte delle regioni, nei casi di omissioni o ritardi nell'attuazione degli interventi a carico degli enti locali: e il provvedimento in discussione ha recepito questo sistema di delega completa alle regioni stesse. Tuttavia, mentre il primo disegno di legge conferisce tali poteri in via definitiva (nel senso che, salvo revocche da parte dello Stato, essi non sono

sottoposti a limiti di tempo), il secondo, stranamente, impone un limite perentorio — otto mesi — all'esercizio di questo tipo di legislazione.

GUARRA. V'è comunque da osservare che il provvedimento non contiene alcuna previsione circa l'eventuale inosservanza di questo termine.

PRESIDENTE. In tal caso accade una cosa molto semplice: poiché i provvedimenti legislativi regionali illegittimi non sono visti dal commissario di Governo, qualora la regione Campania emanasse una legge oltre gli otto mesi previsti, questa sarebbe illegittima e quindi il Governo potrebbe dichiararla tale.

Vorrei dire che, probabilmente, questa disposizione è nata dal sentimento di sfiducia che il senatore Tanga, così come numerosi altri, nutre nei confronti dell'amministrazione regionale. Infatti, nel corso del dibattito che si è svolto al Senato, sono state mosse molte critiche al modo in cui la regione Campania si è comportata. Tra l'altro, nella relazione introduttiva al primo disegno di legge Tanga ed altri, si legge:

« Le regioni interessate entro il termine perentorio di giorni 60 dall'avvenuto accredito dei fondi stanziati con la presente legge provvedono agli adempimenti di competenza.

In caso di inadempienza entro il termine predetto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere al compimento degli atti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche attraverso l'istituzione, nel comprensorio dei comuni colpiti dal terremoto, di apposito ufficio con competenze di amministrazione attiva e con compiti di promozione e di coordinamento, sulla base di direttive del ministero medesimo ».

Nell'altro ramo del Parlamento, invece, è prevalso il principio in base al quale bisogna avere fiducia nelle regioni, per cui diventa necessario sperimentare l'esercizio di questa delega unitariamente in tutte le regioni, senza limitazioni tempo-

rali, ad esclusione della regione Campania che, in base all'articolo 3 del testo licenziato dal Senato, entro il termine perentorio di 8 mesi dall'entrata in vigore della legge, deve provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo precedente. In altra situazione, avrei proposto una modifica volta ad eliminare qualsiasi limite temporale; alla luce di quanto detto prima, non ritengo opportuno pensare in questo momento ad emendamenti. Eventualmente essi potrebbero essere prospettati in sede di discussione dello stralcio della proposta Adamo. Sempre in questa occasione, potremmo pensare alla definizione di una legislazione organica in materia, da predisporre dopo aver ascoltato i rappresentanti degli enti locali, non dimenticando, tra l'altro, che gli 8 mesi previsti sono, comunque, pochi in quanto il processo di elaborazione delle leggi regionali è piuttosto lento.

Andrebbe anche precisato, nell'ambito del nuovo criterio di delega che ci accingiamo ad adottare, quali debbano essere le procedure con le quali debbono essere interpellati i comuni, dal momento che esse non sono affatto specificate.

Per quel che riguarda il problema finanziario, dico subito che esso è stato risolto attraverso una diminuzione della cifra originariamente prevista nelle proposte di legge relativamente all'esercizio in corso. Lo stanziamento è identico anche per gli anni successivi in analogia a quanto fatto per i terremoti di altre regioni, quali il Friuli e comprende uno stanziamento speciale per i beni culturali ed anche un meccanismo che evita la possibilità di travasi non giustificati da una voce all'altra dello stanziamento medesimo.

Concludendo questa mia breve relazione, desidero in primo luogo ricordare che il provvedimento va approvato così com'è a causa della situazione politica del paese, e che opportune sarebbero alcune correzioni; in secondo luogo il testo originario è stato largamente rimaneggiato dall'altro ramo del Parlamento ed infatti sono stati soppressi gli articoli dal 3 all'8 e ne sono stati elaborati di nuovi sulla

base delle disposizioni contenute nella legge emanata per le tre regioni citate. In altre parole tali disposizioni sono state trasfuse nel provvedimento riguardante la Campania.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUARRA. Ancor prima che fosse svolta la relazione avevo proposto un rinvio della discussione dei provvedimenti al nostro esame: alla luce delle dichiarazioni rese dai colleghi e dallo stesso presidente ho ritenuto — dato che essa non aveva alcuna speranza non dico di accoglimento, ma anche di una semplice presa in considerazione — di ritirarla.

Ritengo di poter dire, che la sostanza della mia proposta non è stata affatto dettata né dalla presa di posizione del rappresentante del gruppo del MSI-destra nazionale presso l'altro ramo del Parlamento né da una mia aprioristica posizione contraria, ma solo dai motivi che ho già avuto modo di esporre. Desidero anche dire che mi spiace moltissimo di dover assumere una tale posizione, dal momento che mi si può dar atto che, quando mi è possibile, sfuggo volentieri « per la tangente » rispetto ad alcune posizioni di principio, pronto ad accettare i suggerimenti del presidente.

Il Presidente ha proposto di abbreviare i tempi di approvazione dei provvedimenti al nostro esame al fine di evitare che, a causa dell'imminente crisi di Governo, le popolazioni terremotate non possano godere dei benefici da essi previsti.

PRESIDENTE. Non dobbiamo neppure dimenticare che l'inflazione eroderà i finanziamenti.

GUARRA. Non possiamo, però, neppure sottovalutare che approveremmo così una modifica alla legge — che chiamerei quadro — concedendo una delega più ampia di quella in essa prevista alle regioni, in particolare alla Campania.

Il terremoto di cui ci stiamo occupando risale al 1962: ditemi se può spaventare qualche mese di ritardo dovuto alla

crisi. Inoltre, tra poco tempo saranno indette le elezioni regionali per cui le assemblee si scioglieranno e le decisioni e le disposizioni derivanti dalla presente legge — che devono essere assunte con provvedimento legislativo da parte delle regioni — non potranno che essere prese dalle nuove assemblee. Ciò, senza dubbio, comporterà uno slittamento di altri mesi. Ed è per questo motivo che io ritengo che, in certe occasioni, non ci si debba nascondere la realtà che in questo caso è rappresentata dal fatto che le regioni affronteranno tutti questi problemi solo dopo la ricomposizione dei consigli. Non è vero pertanto che, se noi attendessimo ancora qualche tempo prima di approvare i provvedimenti all'ordine del giorno, ritarderemmo il godimento di alcuni benefici da parte delle popolazioni.

Tutte queste cose le dico come rappresentante delle popolazioni interessate, come deputato e le dico anche ricordando — e forse non tutti i colleghi sono in grado di farlo, per la loro giovane età — che lei, signor presidente, ha dato il nome alla prima legge organica in questo settore. Legge che consentì un primo intervento rapido e serio nei confronti dei terremotati dal 1930. Tutti, però, conosciamo quali siano state le conseguenze delle casette antisismiche che per la prima volta diedero una impronta nuova non tanto alla ricostruzione di quanto era andato distrutto, ma alla visione stessa della ricostruzione delle zone colpite dai terremoti. Anche se la realtà del nostro paese non è stata modificata nei suoi aspetti economici, lo è stata, certamente, in quelli sociali perché, noi che abbiamo vissuto quei giorni, sappiamo benissimo che il modo di vivere delle nostre popolazioni rurali è divenuto, a seguito dello intervento operato con la legge n. 1431, più civile di quello del passato. Di ciò si deve prendere atto anche se va detto che quell'intervento, di per sé limitato, non ha potuto risolvere tutte le aspettative.

Io ritengo che il volere approvare oggi la proposta di legge Adamo significherebbe soltanto voler agire affrettatamente.

Essa, infatti, si prefigge un minimo di certezza nella erogazione del contributo. L'articolo 2 stabilisce che l'importo del contributo da utilizzare per la ricostruzione dell'abitazione, deve essere commisurato al costo di costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare, da un minimo di tre vani ad un massimo di cinque vani. Ebbene, quando alcuni componenti di questa Commissione (presente anche l'onorevole Adamo) si recarono in visita alle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, ebbero modo di apprendere che la misura del contributo che la regione riconosceva per la costruzione degli alloggi distrutti era pari al costo economico dell'alloggio vigente, al momento, sul mercato. Perché approvare adesso una legge con la quale si attua una delega alle regioni senza fissarne i criteri? Se non fissiamo il tetto del contributo da assegnare a chi ne ha diritto, rischiamo di far sì che la regione si trovi ad operare con estrema incertezza; non dimentichiamo, inoltre, che una delega così ampia e così poco definita, può solleticare le tendenze regionaliste e, al riguardo, sappiamo che al Senato, durante il dibattito sulla proposta di legge Tanga, si sono espressi giudizi poco benevoli nei confronti dell'azione praticata dalle regioni. Non dobbiamo dimenticare che l'afflusso dei contributi si è arrestato nel momento in cui la competenza è passata dal Ministero dei lavori pubblici alla regione. La regione Campania è una delle più inadempienti e sarei curioso di vedere quanti, fra i suoi residui passivi, sono quelli che riguardano gli stanziamenti per la ricostruzione dei paesi terremotati del Sannio e dell'Irpinia.

Se dovessimo approvare la proposta di legge Tanga, così come ci è pervenuta dal Senato, possiamo essere sicuri che avremo bloccato la ricostruzione nel Sannio e nell'Irpinia, non so per quanti anni. Le leggi regionali non avranno validità; il commissario di Governo di Napoli bloccherà la legislazione regionale e, dal momento che le competenze assegnate

alla regione non potranno tornare allo Stato, non potremo andare né avanti né indietro.

La proposta di legge del senatore Tanga poteva avere una sua logica, anche se vessatoria nei confronti della regione, poiché se questa non si fosse mossa nello ambito delle sue competenze ed entro i termini stabiliti dalla legge, sarebbe intervenuta l'azione surrogatoria dello Stato ed il Ministero avrebbe sopperito alle deficienze della regione. Adesso, invece, se il disposto dell'articolo 2 della proposta di legge Tanga dovesse restare, così com'è, non faremmo altro che rendere inutilizzato il finanziamento.

Concludendo, ribadisco la mia contrarietà all'approvazione della proposta di legge Tanga.

CONTE. Brevemente, per proporre qualche riflessione che secondo il gruppo comunista dovrebbe prevalere su altre considerazioni che pur s'imporrebbero ad un attento esame del testo pervenutoci dal Senato. Riflessioni che, in particolare, dovrebbero riguardare la situazione attuale delle popolazioni che, da lungo tempo, chiedono un intervento ed un impegno vero e concreto da parte delle forze politiche. Ebbene, se teniamo presente la richiesta di quelle popolazioni, diventano secondarie le carenze — e ve ne sono — del testo del provvedimento che dovremo approvare, dal momento che primaria deve apparirci l'esigenza di dare soluzione definitiva ai problemi che affliggono gli abitanti di quelle zone terremotate.

Aggiungo allora, che il gruppo comunista considera un impegno quello al quale, nel giustificare l'urgenza della convocazione per la discussione dei provvedimenti ora al nostro esame, ha fatto riferimento l'onorevole Sullo; impegno, cioè, a realizzare compiutamente quella parte che, nel momento attuale, per forza di cose, deve essere rimandata. Questo impegno non può costituire una giustificazione di ordine morale, ma deve rappresentare l'incentivo a porre una scadenza

ravvicinata per l'intero problema. Infatti, se in questo quadro guardiamo alle situazioni della provincia di Avellino e Benevento, ciò che ci si presenta davanti ha i caratteri della intollerabilità, una situazione in cui ancora migliaia di famiglie vivono nelle baracche. Inoltre, la legislazione che è stata varata finora non essendo stata ancorata a criteri rigorosi non ha dato risultati positivi circa la spesa che è stata attuata in modo arbitrario.

Rivolgiamo quindi una critica severa alla « gestione » politica del dramma del terremoto che è stata operata nel meridione. Il nostro intento è quindi quello di superare, con il provvedimento oggi in discussione, la situazione di arbitrio che ha caratterizzato la soluzione dei problemi materiali in cui versano le popolazioni interessate. A tal fine basti pensare alle cinque leggi carenti sia materialmente che proceduralmente che si sono avute fino ad oggi.

Abbiamo insistito affinché alla regione Campania fosse assegnato un ruolo decisionale, da protagonista proprio allo scopo di evitare gli accentramenti verificatisi nel passato, anche se abbiamo criticato il modo di gestire e le maggioranze che si sono formate senza criteri di coerenza all'interno della regione stessa. Sul terreno dell'impegno coerente chiamiamo perciò le altre forze politiche democratiche, affinché si arrivi ad obiettivi concreti che soddisfino i bisogni delle popolazioni interessate. Il nostro consenso a questa proposta nasce quindi da diverse motivazioni che abbiamo inteso qui brevemente ricordare e ci auguriamo vengano recepite soprattutto a livello governativo.

ERMELLI CUPELLI. Preannuncio il nostro consenso sulla proposta di legge in questione, che tende a dare una risposta concreta alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1962.

Rispetto alla proposta iniziale del rinvio avanzata dall'onorevole Guarra debbo dire che avremmo anche noi desiderato fare un discorso diverso se le condizioni politiche generali lo avessero permesso.

In effetti vi è la necessità di varare in via definitiva questo strumento legislativo ormai indispensabile per quegli interventi che dovevano essere attuati già da molto tempo e che speriamo siano tali da evitare il perverso fenomeno dell'accumularsi dei residui passivi.

Il presidente Sullo ha fatto riferimento al meccanismo delle partecipazioni degli enti locali; si tratta di aspetti che avrebbero consigliato - in una situazione diversa - di soprassedere allo stralcio che si sta portando avanti per questa normativa.

Per quanto riguarda la regione Marche, ci aspettavamo che ad ulteriori provvedimenti riferiti agli eventi sismici del settembre 1979 si potesse agganciare una proposta di legge di rifinanziamento del provvedimento relativo alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1972. Al riguardo, la regione stessa, attraverso la giunta ed il consiglio, aveva espresso questa attesa e questa richiesta; sembra anche che vi sia stato un affidamento, sia pure informale, ma tutto ciò non è stato rilevato mentre, nel frattempo, è stato presentato un disegno di legge concernente il rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel viterbese del febbraio 1971. In conseguenza di ciò, ma probabilmente in base a come è andato avanti il processo di ricostruzione, nelle Marche ci si attendeva questa integrazione legislativa o un disegno di legge autonomo che, comunque, potesse dare una risposta alle attese di quelle popolazioni.

Tuttavia, al di là di queste considerazioni alle quali avremmo potuto dare maggiore concretezza, noi confermiamo il nostro voto favorevole al provvedimento specifico di rifinanziamento dell'opera di ricostruzione delle zone del Sannio e dell'Irpinia colpite dal terremoto del 1962 e, nello stesso tempo, il nostro voto favorevole al disegno di legge successivamente iscritto all'ordine del giorno, recante il rifinanziamento dell'opera di ricostruzione delle zone del viterbese colpite dall'evento sismico del febbraio 1971.

BOTTA. Tenuto conto della brevità del tempo che abbiamo avuto a disposizione per l'esame dei provvedimenti (e mi auguro che in tempi ristretti intervenga anche l'approvazione dei medesimi), non ho avuto la possibilità di approfondire il problema. Rilevo soltanto che l'Irpinia e il Sannio sono le zone che maggiormente hanno atteso degli interventi massicci per la loro ricostruzione.

PRESIDENTE. Anche il foggiano ed il casertano sono interessati da questi provvedimenti.

BOTTA. Le leggi concernenti questa materia si succedono, all'incirca, ogni cinque anni. Ricordo che nel 1975, quando fu approvata la legge n. 183, sorse una serie di difficoltà circa le perizie giacenti presso i competenti uffici del genio civile. Mi pare di rilevare, dalla relazione introduttiva alla proposta di legge del compianto collega Adamo, che quella situazione non abbia compiuto molti passi avanti. Al riguardo, ho voluto presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo a riferire, allo scopo di evitare che la regione Campania non sia poi in grado di corrispondere a tutte queste deleghe che vengono conferite con i provvedimenti in discussione, per attuare la opera di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto.

È evidente che, con tali strumenti legislativi, noi cancelliamo il limite del contributo, lasciando evidentemente alle regioni una delega piena che mi auguro sia gestita nel miglior modo possibile.

Desidero ancora osservare che i provvedimenti in discussione ed il disegno di legge relativo ad ulteriori interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria, delle Marche e del Lazio colpite dagli eventi sismici del settembre 1979, comportano un onere di 550 miliardi: mi rendo conto che vi è un'esigenza di immediata approvazione dei provvedimenti stessi, però dobbiamo tener presente che nell'arco di una ora o poco più verranno approvati stanziamenti di notevole entità.

Detto questo, esprimo il mio parere favorevole all'approvazione delle proposte di legge in considerazione della lunga attesa delle popolazioni interessate. Mi auguro inoltre che con la delega conferita alla regione Campania — delega che deve cercare di razionalizzare tutte le vecchie istanze avanzate dagli abitanti che hanno subito danni — si possa trovare una soluzione al problema; e che, soprattutto, con l'approvazione dei provvedimenti in esame si possa chiudere il « caso » dell'Irpinia e del Sannio, sia per quanto riguarda la ricostruzione, sia per quanto attiene al decollo economico di queste due zone del nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ringrazio innanzitutto il collega Guarra per gli elogi che mi ha rivolto: nel periodo cui egli ha fatto riferimento, ero ministro dei lavori pubblici e non potevo che fare ciò che feci; in ogni modo, do atto al collega che anche allora, pur essendo mio oppositore politico, mi rivolse degli elogi.

In ordine al conferimento delle deleghe, debbo dire che la strada della regionalizzazione non può essere scelta a metà. Io, che sono stato regionalista e lo sono tuttora, debbo dire senza esitazioni che molte regioni italiane non sono assolutamente all'altezza degli ideali regionalisti e che la stessa regione Campania rientra tra queste. Però, è evidente che non possiamo trattare la Campania diversamente da come trattiamo altre regioni, e che il regionalismo rappresenta una gara e l'autonomia regionale un elemento di stimolo.

Qualche giorno fa ho letto un bellissimo libro di Peyrefitte, che affermava che il male latino è dato dall'accentramento creato dal clima della controriforma. Credo che il regionalismo abbia rappresentato proprio un elemento di ritorno ad un tipo diverso di orientamento nel nostro paese. Ad ogni modo, una volta scelta la strada regionalistica, non si può che seguirla. Il decreto n. 616 è stato

quel che è stato, ma è una legge dello Stato da rispettare anche se alcune regioni commettono degli errori.

In ogni campo esistono delle norme che andrebbero modificate: ad esempio nell'ambito della proposta di legge che stiamo esaminando andrebbe opportunamente specificato cosa significhi, in cosa consista e quali effetti debba avere la consultazione dei comuni; così come è poco chiaro il punto relativo al limite di otto mesi. E, comunque, necessario in questo momento far di tutto per dare impulso all'applicazione di questa legge. Desidererei, inoltre, che il rappresentante del Governo ci desse qualche spiegazione relativamente alla esclusione, di fatto attuata, dai provvedimenti in discussione dei cinque o sei comuni terremotati della provincia di Foggia: personalmente ritengo che sia necessario far di tutto al fine di eliminare questa ingiusta discriminazione.

In ordine alle considerazioni svolte dal collega Botta, desidero precisare che, anche se si tratta di interventi speciali a causa di calamità naturali, il finanziamento che ci accingiamo ad approvare è un finanziamento *ad adiuvandum*, che va compreso nell'alveo più vasto della finanza regionale alla quale si chiede di attuare, sempre e comunque, le disposizioni del citato decreto 616.

Desidero ancora dire, rispondendo all'onorevole Guarra, che la legge del 1962 qualcosa deve pur avere prodotto se la FIAT ha installato un impianto a Grotta-minarda.

GUARRA. Ciò non è avvenuto in virtù di quella legge.

PRESIDENTE. Se non vi fosse stata la ricostruzione antisismica, la FIAT non avrebbe potuto installarsi. Purtroppo un intervento di tal genere è stato attuato soltanto in questa zona e non in altre. Con queste motivazioni, invito, ancora una volta, la Commissione ad accogliere la proposta di stralcio del titolo secondo della proposta di legge Adamo ed altri e ad approvare quella a firma Tanga ed altri.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero innanzitutto ringraziare i colleghi per il contributo dato al dibattito. In secondo luogo vorrei loro far presente che la originaria formulazione dell'articolo 3 della proposta di legge Tanga ed altri ha trovato ostacoli presso l'altro ramo del Parlamento a causa del fatto che faceva riferimento a soluzioni alternative: infatti, nel momento in cui si concedeva una delega, non si potevano prevedere diverse modalità di intervento da parte del Governo nel caso in cui le regioni non fossero riuscite ad adempiere ai propri compiti nei termini previsti. Pertanto, la disposizione relativa agli otto mesi rappresenta una sorta di stimolo alle regioni stesse, le quali devono far di tutto affinché questo provvedimento si concretizzi in norme amministrative in favore delle popolazioni colpite.

Concludendo, e nell'associarmi al ricordo commosso espresso dalla Commissione per la scomparsa del collega Adamo, desidererei invitare l'onorevole Botta, primo firmatario dell'ordine del giorno preannunciato, di astenersi dalla sua presentazione, dal momento che non mi sembra opportuno impegnare il Governo alla presentazione di una relazione ancor prima che la regione Campania metta in moto i meccanismi di attuazione della legge: ciò, infatti, rappresenterebbe un ulteriore atto di sfiducia nei suoi confronti. Certamente non mancano ai colleghi gli strumenti per sollevare nuovamente, nel momento in cui si constatasse il mancato adempimento degli obblighi da parte della regione Campania, la questione.

GUARRA. Desideravo ricordare al rappresentante del Governo che in ogni caso non vengono presi in considerazione i problemi delle province e dei comuni terremotati della regione Puglia.

MATARRESE. Si tratta, come ho già detto, di una difficoltà che va superata.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dal momento che non

esiste il terremoto « tipo », si stanno studiando dei provvedimenti particolari per le diverse zone. Al momento della discussione della parte stralciata dalla proposta di legge Adamo, potremo affrontare la questione prospettata dai colleghi Guarra e Matarrese.

PRESIDENTE. Vorrei invitare il collega Matarrese a non preoccuparsi eccessivamente perché, a breve, avremo modo di discutere anche di questo problema, dal momento che il titolo secondo della proposta Adamo, riguarda il terremoto del 1930 che ha colpito anche le zone del pugliese: delle province colpite, per altro abbiamo già ascoltato gli amministratori, per cui i tempi d'esame potranno essere particolarmente brevi. È certo, comunque, che non possiamo risolvere il problema in questa sede, dato che non si può delegare la regione Campania ad intervenire in Puglia.

MATARRESE. Mi riservo di presentare su quest'argomento un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione deliberi lo stralcio del titolo II della proposta di legge n. 653, che assumerà il titolo « Risanamento dei ricoveri delle zone dell'Alta Irpinia colpite dal terremoto del 1930 » ed il numero 653-bis, mentre la restante parte, con il numero 653-ter, assumerà il titolo « Ulteriori norme e previdenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ». Pongo ai voti tale proposta.

(È approvata).

Propongo inoltre che la Commissione assuma come testo base quello della proposta di legge n. 1522. Pongo ai voti tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1522, testé assunta come testo base. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla Regione Campania, per il quadriennio 1980-1983, un contributo speciale di lire 190 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno finanziario 1980 è determinata in lire 30 miliardi.

Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione agricola, artigianale, commerciale ed industriale, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

MATARRESE. Per motivi di carattere personale, mi asterrò su questo articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1 la regione Campania, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani

comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, comprese quelle infrastrutturali;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani di cui alla precedente lettera a), alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonché le modalità con le quali la Regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

c) i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di interventi per la ricostruzione e di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, nonché le norme per l'adeguamento della misura dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato per la parte di spesa non coperta da contributo;

d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera a);

g) il potere sostitutivo della Regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali, comunità montane o consorzi di comuni.

Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, loro consorzi e comunità montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti ed istituzioni nazionali, nonché di tutti i possibili apporti esterni.

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative, nonché, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla

contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

(È approvato).

ART. 3.

La regione Campania, entro il termine perentorio di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2 miliardi per ogni anno finanziario dal 1981 al 1983.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Resta ferma la necessità del nulla osta della Sovrintendenza competente sui singoli progetti di intervento, concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(È approvato).

ART. 5.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

(È approvato).

ART. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi.

I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Gli onorevoli Matarrese e Fornasari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici, nell'approvare la proposta di legge n. 1522, impegna il Governo

a presentare con urgenza un provvedimento che disponga adeguate provvidenze per i comuni della Puglia colpiti dal terremoto del 1930, sulla base di quanto contenuto nel Titolo II della proposta di legge n. 653 ».

(0/1522/1/9)

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta.

MATARRESE. Insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel viterbese del febbraio 1971 (approvato dal Senato) (1523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel viterbese del febbraio 1971 », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 marzo 1980.

Nella mia qualità di relatore, ricordo ai colleghi che questo disegno di legge è stato presentato in analogia ad altri che

prevedevano rifinanziamenti per altre zone colpiti da eventi sismici. L'unico problema consiste nel fatto che già sappiamo che il finanziamento proposto è insufficiente, per cui presto dovremo integrarlo. Proprio sulla base di questo motivo, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROCELLI. Voterò a favore di questo provvedimento con l'augurio che il Ministero dei beni culturali ed ambientali, cui è affidata la cura dei beni di sua competenza, non si comporti come si è comportato in Friuli.

PRESIDENTE. Condivido l'augurio del collega perché, come voi sapete, dei miliardi stanziati in favore delle zone terremotate del Friuli, ben 22 sono rimasti a residuo passivo.

CIUFFINI. Anche il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge della cui urgenza e necessità prende atto.

ERMELLI CUPELLI. A nome del gruppo repubblicano, annuncio il mio voto favorevole al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che le Commissioni I, V e VIII hanno espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 21 miliardi.

Il contributo di cui al comma precedente sarà utilizzato prioritariamente per il completamento degli edifici privati e delle opere di pubblico interesse.

La spesa di lire 21 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 8 miliardi nell'anno finanziario 1981.

(È approvato).

ART. 2.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con lo alienante è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

(È approvato).

ART. 3.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1973, n. 245, è abrogato.

La competenza a definire i procedimenti amministrativi iniziati in applicazione del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazione, è trasferita alla regione Lazio.

Fermo restando quanto stabilito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione della misura della spesa da recuperarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, l'obbligo della comunicazione delle somme da rimborsare, previsto dall'articolo 380 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969, spetta al competente ufficio regionale.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante per l'anno 1980 dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri: « Ulteriori interventi

per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (Approvato dal Senato della Repubblica) (1522):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Ambrogio, Bettini, Bonetti Mattinzoli Piera, Borri, Botta, Ciuffini, Castoldi, Corradi Nadia, Ebner, Ermelli Cupelli, Facchini, Fornasari, Forte, Guarra, Matarrese, Padula, Porcellana, Patria, Rocelli, Sullo, Susi, Tancredi e Tozzetti.

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1522 risultano assorbite le proposte di legge Zarro n. 1061 e Adamo ed altri n. 653-ter e 653.

Disegno di legge: « Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel viterbese del febbraio 1971 » (Approvato dal Senato della Repubblica) (1523):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Ambrogio, Bettini, Bonetti Mattinzoli Piera, Borri, Botta, Ciuffini, Castoldi, Corradi Nadia, Ebner, Ermelli Cupelli, Facchini, Fornasari, Forte, Guarra, Matarrese, Padula, Porcellana, Patria, Rocelli, Sullo, Susi, Tancredi e Tozzetti.

La seduta termina alle 18,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**